



Servizio Bilancio



Documento n. 7 – 2022

**Nota di lettura al
disegno di legge n. 226**

**Disposizioni finanziarie discendenti
dall'Accordo con lo Stato del 16 dicembre 2022 e dalla decisione
della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul rendiconto 2020**

XVIII Legislatura – 22 dicembre 2022



Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884 – mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 226
Titolo	Disposizioni finanziarie discendenti dall'Accordo con lo Stato del 16 dicembre 2022 e dalla decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul rendiconto 2020
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	Bilancio
Relazione tecnica	Sì

PREMESSA E SINTESI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Con nota prot. n. 3736 del 19 dicembre 2022 è pervenuto in Assemblea il disegno di legge n. 226 “Disposizioni finanziarie discendenti dall’Accordo con lo Stato del 16 dicembre 2022 e dalla decisione della Corte dei conti del 3 dicembre 2022 sul rendiconto 2020”. Con nota prot. n. 001-0001533-INT/2022 del 20 dicembre 2022, il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione Bilancio e, per il parere sulle eventuali parti di competenza, alle Commissioni di merito.

Il disegno di legge ha come principale finalità di dare seguito all’accordo sottoscritto il 16 dicembre 2022 tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione siciliana per dare attuazione alle disposizioni di cui commi 830, 831 e 832 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006. Le disposizioni richiamate sono state infatti oggetto di un annoso contenzioso che vede opposti lo Stato e la Regione nella definizione della misura del concorso al sostentamento della spesa sanitaria regionale. Tale profilo, infatti, fa parte di una lunga trattativa per la riforma delle norme di attuazione dello Statuto e delle regole concernenti le compartecipazioni ai tributi erariali, per il quale si rinvia al commento all’articolo 1.

Gli effetti finanziari del disegno di legge sono finalizzati inoltre a tenere conto, seppur parzialmente, della decisione del 3 dicembre 2022 della Corte dei conti che ha sospeso il giudizio sulla parifica del rendiconto generale della Regione siciliana dell’esercizio finanziario 2020 sollevando, ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con separata ordinanza, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative, tra cui l’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (nel testo vigente “*ratione temporis*”), che hanno disciplinato gli aspetti concernenti l’esatta quantificazione degli stanziamenti definitivi da iscriversi nel Conto del bilancio dell’esercizio 2020 in relazione al disavanzo finanziario non recuperato alla data del 31 dicembre 2018 e quello proveniente dall’esercizio 2018.

Gli effetti finanziari del disegno di legge ammontano ad un importo totale di euro 268.518.565,49. Questi sono allocati, per un importo pari a 200 milioni di euro, sul fondo accontamento per l'importo riconosciuto in favore della Regione dall'Accordo del 16 dicembre 2022 in materia di compartecipazione sanitaria (capitolo di nuova istituzione 215796) e, per un importo pari ad euro 68.581.565,49, sul fondo accantonamento per il ripiano del disavanzo a seguito della decisione della Corte dei conti del 3 dicembre 2022 (capitolo di nuova istituzione n. 215795).

Tab. 1 Sintesi degli effetti finanziari

	ESERCIZIO FINANZIARIO		
<i>INTERVENTI</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
MAGGIORI SPESE	268.518.565,49	-	-
MINORI ENTRATE	-	-	-
<i>COPERTURE</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
MAGGIORI ENTRATE	200.000.000,00	-	-
MINORI SPESE	68.518.565,49	-	-

Per quanto riguarda le coperture, 200 milioni di euro sono frutto dello stesso Accordo per cui lo Stato in via forfettaria assegna tali risorse alla Regione siciliana per l'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale della spesa sanitaria dal 42,50% al 49,11%. Per la parte restante, pari ad euro 68.581.565,49, vengono apportate alcune riduzioni di capitoli di spesa tra cui: per euro 47.341.217,87 a valere sul capitolo relativo al disavanzo finanziario presunto dei fondi ordinari della Regione (capitolo n. 000001), per euro 10.686.599,93 a valere sulle disponibilità degli stanziamenti per gli stipendi dei regionali con qualifica diversa da quella dirigenziale (capitolo n. 190001) e per euro 9.116447,61 a valere sui risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione del personale dell'area dirigenziale e del fondo sulle risorse decentrate del personale del comparto non dirigenziale dell'amministrazione regionale, nonché delle risorse stanziante in materia di stabilizzazione del personale precario (capitolo n. 215794).

ANALISI DELL'ARTICOLATO

Articolo 1

L'articolo 1 destina l'importo riconosciuto in favore della Regione in attuazione dell'Accordo del 16 dicembre 2022 in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, pari a 200 milioni di euro per il 2022, alle finalità di ripiano del maggior

disavanzo a seguito della decisione della Corte dei conti del 3 dicembre 2022 o, in subordine, quale quota parte del concorso della Regione alla spesa sanitaria.

La disposizione in esame ha pertanto la finalità di individuare, ai sensi della richiamata normativa di contabilità, un vincolo di specifica destinazione delle somme acquisite in entrata nel Risultato di amministrazione presunto al 31 /12/2022 per essere utilizzate negli esercizi successivi.

Al riguardo si rappresenta che, sulla base del richiamato accordo, i relativi contenuti saranno oggetto di una specifica disposizione legislativa che, per l'attribuzione relativa al 2022, è in atto contenuta nell'articolo 144 bis del disegno di legge di bilancio dello stato per il 2023 con entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. In tale momento si verifica pertanto il presupposto per l'iscrizione delle risorse in entrata del bilancio regionale con correlata individuazione di specifico capitolo di spesa per il corrispondente accantonamento.

Al fine di comprendere la portata dell'Accordo del 16 dicembre 2022 appare utile una breve ricostruzione delle modalità del finanziamento del servizio sanitario nella Regione siciliana. Mentre, infatti, le altre regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del servizio sanitario nazionale con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio, in Sicilia la legge n. 296/2006, articolo 1 comma 830 e seguenti, ha previsto un meccanismo di compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%, con la restante parte a carico dello Stato al pari delle regioni a statuto ordinario.

In particolare, il meccanismo delineato dai commi 830, 831 e 832 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» prevede, al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana mediante l'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, un progressivo aumento della compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, con riconoscimento, nelle more dell'adozione delle richiamate norme di attuazione, della retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. Tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria.

Come noto, l'applicazione di tali disposizioni ha formato oggetto di diverse posizioni da parte dello Stato e da parte della Regione.

In particolare la Regione ha sostenuto che lo Stato avrebbe unilateralmente incrementato la misura del concorso regionale alla spesa sanitaria fino al 49,11 per cento senza procedere alla correlata e simmetrica retrocessione delle accise, dovendo in

manca di accordo sulle accise riprendere vigore la precedente disposizione (articolo 1, comma 143 della legge 662 del 1996) che aveva elevato la misura ordinaria sulla compartecipazione a carico della Regione al 42,50 per cento. Tale aumento di quota, come si evince dalla relazione al disegno di legge, ha prodotto un maggior onere annuo di oltre 600 milioni di euro dal 2007.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, di contro, ha ritenuto che la retrocessione delle accise è legata alla compensazione di un ulteriore incremento, rispetto al 49,11 per cento, della quota di compartecipazione regionale.

Se nelle precedenti occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sul punto (cfr. sentenze n. 246 del 2012 e n. 145 del 2008) la Corte costituzionale non ha accolto le rivendicazioni della Regione poiché la stessa non è riuscita a documentare l'esistenza di uno squilibrio economico-finanziario, elementi di novità si rinvengono nella più recente sentenza n. 62/2020.

Tale sentenza, di rilievo sotto molteplici aspetti, interessa in questa sede poiché la Corte costituzionale ha condotto un approfondimento istruttorio sull'esatta perimetrazione dei LEA ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 118 del 2011 all'esito del quale, pur riconoscendo la fondatezza della censura statale, ha preso atto che tra le cause effettive della lamentata censura "non è estraneo il comportamento del ricorrente, corresponsabile della lunghissima stasi delle trattative e della mancata attuazione dell'art. 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006".

Anche a seguito di tale posizione, il tema della compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria è tornato in evidenza con l'Accordo tra il Governo e la Regione in materia di finanza pubblica del 16 dicembre 2021 che prevede, al punto 2 lettera c), l'istituzione di un tavolo tecnico congiunto al fine di dare attuazione all'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, avuto riguardo alle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. I lavori del tavolo tecnico congiunto si sono conclusi nel mese di marzo 2022.

Da ultimo l'Accordo del 16 dicembre 2022, nelle more del completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio regionale e a chiusura definitiva della controversia, definisce l'attuazione delle norme più volte richiamate nei seguenti termini:

- per gli anni dal 2007 al 2021 non è dovuta alcuna compensazione finanziaria alla Regione;
- per l'anno 2022 è attribuito, in via forfetaria e a titolo definitivo, l'importo di euro 200 milioni;

- a decorrere dall'anno 2023 lo Stato si impegna ad individuare una soluzione al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50% al 49,11%.

Articolo 2

L'articolo 2, al comma 1, prevede che nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 siano apportate le variazioni di cui alle Tabelle A e B del disegno di legge, alle quali si è fatto cenno nella premessa di cui sopra e che includono quelle contemplate nell'articolato.

Con il comma 2 si istituisce un nuovo capitolo volto a creare un fondo di accantonamento da utilizzarsi per il ripiano del disavanzo a seguito della decisione della Corte dei conti del 3 dicembre 2022 resa nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto della Regione siciliana per l'anno 2020, che confluisce, con vincolo di specifica destinazione al ripiano del disavanzo, nel risultato di amministrazione.

Articolo 3

L'articolo dispone l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione in GURS.